



## WEBINAR

DL 24 Febbraio 2023 n. 13 recante

“Disposizioni Urgenti per l’attuazione del PNRR e del  
PNC” (A.S. 564)

---

**Norme di semplificazione in materia dei contratti pubblici  
PNRR e PNC**

**Antonio Di Bari**

**Responsabile Area SPL, Partecipate, Contratti e Rifiuti**

**7 Marzo 2023**

## *Caratterizzazione del dl 13/2023*

- pubblicato sulla Gazzetta n. 47 del 24 febbraio
- da convertire in legge entro il 25 aprile 2023
- composto da 58 articoli
- contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e PNC con diversi interventi anche sul fronte degli appalti

**Articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)**

Reca ulteriori semplificazioni e proroga procedure semplificate già in essere

**Apporta modifiche al Decreto legge 77/2021**

- (art. 9, nuovo c. 3bis dl 77) I controlli sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa per il PNRR sono espletati anche sui contratti immediatamente efficaci (ex art. 50, c. 3 del dl 77/21) e nei casi di esecuzione anticipata ex art. 32 del d.lgs. 50/2016 (c. 1 lett. a)
- (nuovo art. 18ter dl 77) semplificazione VIA in casi eccezionali. E' previsto che il Ministro competente sull'opera possa chiedere a quello dell'Ambiente l'esclusione dell'intervento dalle norme su Via e Vas e Aia (c. 1, lett. c)

Modifica la disciplina degli affidamenti di cui **all'articolo 48 del dl 77/21**, introducendo ulteriori commi all'articolato (c. 1, lett. d, punti 1) e 2)).

Nello specifico:

- ❖ (modifica c. 5) **L'appalto integrato** (affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori) effettuato sulla base del PFTE - redatto secondo le linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori – **è esteso a tutti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC** e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, nonché agli investimenti relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche non finanziate con le succitate risorse
- ❖ (modifica c. 5) Per il PFTE, posto a base di gara, deve essere convocata la **conferenza di servizi da svolgere in forma semplificata** che tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, dichiarando già la pubblica utilità dell'opera
- ❖ (nuovo c. 5 bis ex art. 48) Il PFTE deve essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della Via, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi

## *Articolo 14 - Semplificazioni procedure amministrative*

- ❖ (nuovo c. 5 ter) Rispetto alla procedura di archeologia preventiva è previsto che la conclusione di tale indagine abbia termine entro la data di avvio dei lavori. Le determinazioni di dissenso espresse nella conferenza di servizi, incluse quelle relative alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, non devono limitarsi a esprimere contrarietà alle opere, ma indicare le prescrizioni e le misure di mitigazione per rendere compatibile l'opera
- ❖ (nuovo c. 5 quater) La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita, comportando l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio. Le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa degli stessi alle singole opere previste dal piano o dal progetto.

## *Articolo 14 - Verifica della progettazione*

- ❖ *(nuovo c. 5 quinquies)* Inserita una deroga all'articolo 27 del codice appalti, prevedendo che le procedure di verifica del progetto da porre a base di gara (ai sensi dell'articolo 26, c.6 del Codice Appalti) accertano anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di Via. All'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

## *Articolo 14 - Interventi sulle infrastrutture*

- ❑ (modifica c. 1 art. 53 bis dl 77/21) Estende le disposizioni speciali su richiamate agli interventi relativi alle **infrastrutture ferroviarie, nonché agli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto**, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (c. 1, lett. e, n.1)

## *Articolo 14 - AQ per servizi tecnici*

- (modifica Art. 10, c. 6 quater dl 77) Prevede che la **società Invitalia** possa stipulare Accordi Quadro finalizzati all'individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027. Tali AQ devono contenere - in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - **l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste**. Si ricorda che i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze (comma 2)

## *Ulteriore disposizione su AQ, convenzioni, ecc.*

Per completezza si ricorda che **l'articolo 17 comma 1 del DL 13/2023** proroga - fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 - accordi quadro, convenzioni e contratti quadro che siano in corso, anche per precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge e con scadenza entro il 30 giugno 2023. Tale proroga non potrà eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro

## *Articolo 14 – Specifiche misure su aggregazioni*

- ❑ Per le opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, è previsto che i **soggetti pubblici e privati** coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di **un unico soggetto attuatore** (comma 3).
- ❑ Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, **vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023**, salvo che sia previsto un termine più lungo, le norme e gli importi limite di cui agli articoli 1 e 2 (escluso il c.4) del dl 76/2020, relativi agli affidamenti diretti ed agli affidamenti sottosoglia e soprasoglia di lavori, servizi e forniture nonché gli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 del medesimo dl 76/2020 (comma 4).

## *Articolo 14 comma 4 (Proroga soglie di affidamento semplificate)*

**Fino al 31/12/2023 per interventi PNRR e PNC**, per affidamenti di servizi, ivi inclusi ingegneria e architettura, forniture e lavori, si applicano i seguenti articoli del dl 76/2020:

Articolo 1 - aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Articolo 2 - aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (escluse deroghe per edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria, ecc.)

Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico

Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (urgenza, termini procedurali, assenza previsione nei doc. di programmazione, ecc.)

Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

## *Articolo 14 comma 4 (Specifica su soglie di affidamento)*

Viene quindi prorogata la deroga per l'affidamento su procedure sottosoglia e sopra-soglia. Pertanto, **fino al 31/12/2023 per interventi PNRR e PNC**, si possono effettuare:

a) affidamenti diretti:

- per lavori fino a 150.000,00 euro;

- per beni e servizi nonché incarichi di ingegneria ed architettura fino a 139.000,00 euro;

b) procedure negoziate per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui sopra e fino alle soglie comunitarie con numero di operatori da 5 a 15 secondo la soglia di affidamento per lavori (1 mln e 5,382 mln) e servizi e forniture;

c) procedure sopra-soglia ex art. 2 del dl 76/2020 (esclusa la deroga di cui al c. 4 su ed. scolastica, universitaria, sanitaria, ecc.)\*

*\*per l'edilizia scolastica l'articolo 24 del DL 13/23 prevede specifiche disposizioni, fra cui la possibilità di affidare progettazioni e direzioni lavori di interventi Pnrr in via diretta e senza previo confronto concorrenziale, fino alla soglia europea dei 215.000 euro (in deroga all'art. 1, c.2 let. a) del dl 76/20)*

## *Articolo 14, comma 4 (Aggregazione per Comuni non capoluogo)*

Per affidamenti a valere sulle **risorse PNRR e PNC**, vengono anche **prorogate al 31 dicembre 2023 le sospensioni già previste dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del dl 32/2019** (c.d. sbloccacantieri): i) divieto appalto integrato; ii) l'obbligo di ricorso a commissari di cui all'elenco ANAC. Permane, per tali procedure, l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo - per importi superiori a quelli per l'affidamento diretto di servizi e lavori – ricorrendo a:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni
- c) Province e Città Metropolitane
- d) SA qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 1 bis del Codice appalti (MIT, Provveditorati oo.pp., Consip, Invitalia, Sport e salute, soggetti aggregatori regionali)
- e) società *in house* delle amministrazioni centrali titolari degli interventi [lettere d) ed e) in elenco, introdotte dall'articolo 17, c. 2 del dl 13/2023]

Ricordiamo che, per le **procedure ordinarie**, la sospensione dell'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori per Comuni non capoluogo (ex art. 1, c.1 del dl 32/19) termina il 30/6/2023

## *Articolo 14 – Ulteriori interventi*

- ❑ (modifica art. 9, c. 1 del dl 77) prevede che per la realizzazione di interventi del PNRR, si possa ricorrere anche mediante **accordi tra Pubbliche Amministrazioni** di cui all'art. 15 della legge 241 del 1990 (comma 5)
- ❑ interviene in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327) prevedendo che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, alcuni specifici termini ivi previsti siano ridotti della metà (comma 6)
- ❑ prevede, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione interventi finanziati in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, una specifica procedura semplificata, in deroga all'articolo 24 DPR 327/2001 (comma 7)
- ❑ **fino al 30/6/2023 obbligo** (non più facoltà) per le amministrazioni di procedere con la conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata, fissando a 30 gg. (anziché 60 gg.) i termini per il rilascio delle determinazioni eccetto quelle delle autorità di tutela di beni culturali, ambientali, paesaggistici e salute che si esprimono entro 45 gg. (comma 8, lett. a e b)

---

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***